Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

STATUTO

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

STATUTO

Approvato con provvedimento n. 307283 in data 4 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione Economica

Modificato con provvedimento n. 510068 in data 22 febbraio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modificato con provvedimento n. 29992 in data 24 marzo 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modificato con provvedimenti n. 20959 in data 15 marzo 2013 e n. 28245 in data 5 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modificato con provvedimento n. 68070 in data 21 luglio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modificato con provvedimento n. 100032 in data 12 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modificato con provvedimento n. 0045138/2026 in data 21 settembre 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

INDICE

Art. 1 – Costituzione e denominazione – Norme applicabili 5
Art. 2 – Sede, ambito di attività e durata 6
Art. 3 – Scopi e settori di intervento 6
Art. 4 – Attività della Fondazione 7
Art. 5 – Regolamenti interni 9
Art. 6 – Patrimonio 9
Art. 7 – Destinazione del reddito 12
Art. 8 – Organi 13
Art. 9 – Requisiti generali di onorabilità 13
Art. 10 – Requisiti generali di professionalità 14
Art. 11 – Cause generali di incompatibilità e di ineleggibilità 14
Art. 11-bis – Disciplina degli incarichi di collaborazione 18
Art. 11-ter – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali 18
Art. 12 – Cause generali di conflitto di interessi 20
Art. 13 – Cause di sospensione dalle funzioni 21
Art. 14 – Cause generali di decadenza 21
Art. 15 – Indennità e rimborsi spese 22
Art. 16 – Assemblea dei Soci 22
Art. 17 – Competenze dell'Assemblea dei Soci 23
Art. 18 – Organo di Indirizzo – Composizione e durata 24
Art. 19 – Requisiti dei componenti l'Organo di Indirizzo 26
Art. 20 – Procedura di designazione 27
Art. 21 – Competenze dell'Organo di Indirizzo 27
Art. 22 – Adunanze dell'Organo di Indirizzo 29
Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata 31
Art. 24 – Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione 32
Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione 32
Art. 26 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione 34
Art. 27 – Presidente 35
Art. 28 – Collegio dei Revisori dei Conti 36
Art. 29 – Direttore e Vice Direttore 38
Art. 30 – Libri e scritture contabili 39
Art. 31 – Bilancio annuale e documento programmatico-previsionale 39
Art. 32 – Clausola compromissoria 41
Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali 41



Art. 1 – Costituzione e denominazione – Norme applicabili

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di seguito «Fondazione», è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini ed approvata con motu-proprio di Carlo Lodovico di Borbone Duca di Lucca in data 9 luglio 1835. La Cassa di Risparmio di Lucca ebbe un capitale iniziale di scudi lucchesi 1668, corrispondenti al valore di 139 azioni di scudi 12 ciascuna, versati a fondo perduto dai 119 Soci fondatori. Essa ottenne il riconoscimento del suo primo statuto e la legale denominazione di Cassa di Risparmio di Lucca con rescritto dello stesso Duca di Lucca in data 11 febbraio 1837.

La Cassa di Risparmio di Lucca, in applicazione della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e allo scopo di adeguare e rendere più efficiente l'attività bancaria alle accresciute e mutate esigenze della clientela, con atto not. Lamberto Simi del 18/5/1992, rep. n. 22698, ha conferito l'azienda bancaria alla società per azioni denominata «Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.», di seguito chiamata anche Società conferitaria, in conformità con il Decreto n. 435461 del 7/4/1992 del Ministro del Tesoro, assumendo quindi la denominazione di «Ente Cassa di Risparmio di Lucca» – modificata successivamente in quella di «Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca» – e mantenendo, nell'ambito delle prescrizioni statutarie e di legge, quei fini di interesse pubblico e di utilità sociale che furono negli intenti dei promotori della Cassa e quali sono venuti a delinearsi nel tempo.

La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta

delle Fondazioni adottata dall'ACRI, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge – in particolare la Legge 23 dicembre 1998, n. 461 ed il Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 – nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 2 – Sede, ambito di attività e durata

La Fondazione ha sede legale in Lucca, Via S.Micheletto n.3. E' in facoltà dell'Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Lucca, come identificato alla data del 1° gennaio 2012, e può effettuare interventi anche al di fuori dell'ambito nazionale per iniziative di carattere umanitario.

La durata della Fondazione è illimitata. Lo scioglimento della Fondazione è regolato dalle norme di legge.

Art. 3 – Scopi e settori di intervento

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza.

Nel perseguire gli scopi di cui sopra la Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Gli eventuali interventi fuori dell'ambito nazionale di cui all'art. 2 saranno effettuati nei settori ammessi, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5 dello statuto.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. La scelta dei settori rilevanti e di quelli ammessi è effettuata dall'Organo di Indirizzo in occasione della predisposizione del Documento programmatico-previsionale pluriennale ed annuale sulla base di preordinati studi.

Art. 4 – Attività della Fondazione

La Fondazione svolge la propria attività secondo principi di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della gestione e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative.

La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può realizzare iniziative o investimenti patrimoniali nell'ambito di operazioni di valorizzazione di beni culturali, di housing sociale e di edilizia scolastica, ivi compresa la realizzazione di strutture residenziali universitarie.

La Fondazione può svolgere attività nei settori rilevanti anche mediante imprese o enti strumentali, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 153/1999 e dell'art. 1 del Protocollo d'Intesa, dei quali la Fondazione detiene il controllo, solo ove questi operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione medesima in detti settori.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Tali investimenti trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce «Altri fondi». Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio.

Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o

sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese e degli enti strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità di intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dall'Organo di Indirizzo, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nello stesso ambito territoriale.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione stessa, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare ad enti, associazioni, fondazioni, società e consorzi con finalità comunque rientranti nei propri scopi statutari e che strutturalmente non comportino assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, donazioni con uno scopo particolare.

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa. In particolare la Fondazione pubblica sul proprio sito internet i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi. La Fondazione indica altresì sul proprio sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte. La Fondazione pubblica inoltre sul proprio sito internet i risultati della valutazione effettuata ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate.

Art. 5 – Regolamenti interni

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, le modalità di gestione del patrimonio, la procedura per la composizione ed il funzionamento degli Organi e la struttura organizzativa sono disciplinate da appositi regolamenti interni, definiti in coerenza con le disposizioni del Protocollo d'intesa e dell'Addendum, secondo le previsioni dello statuto.

Il regolamento interno relativo alle modalità di perseguimento degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono, di volta in volta, individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e

nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale, dai fondi e riserve presenti nel bilancio. Esso si incrementa di norma per:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
c) riserve o accantonamenti facoltativi, deliberati dall'Organo di Indirizzo e da sottoporre alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza, finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 153/1999.

La Fondazione può investire una quota non superiore al 15% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da

quelli strumentali. Può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono adeguata redditività qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione stessa o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese o degli enti strumentali.

L'Organo di Indirizzo stabilisce se il patrimonio della Fondazione debba essere gestito, in tutto o in parte, direttamente dalla Fondazione stessa, ovvero se debba essere affidato, in tutto o in parte, ad un gestore esterno.

La gestione effettuata direttamente dalla Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere effettuato nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, della disciplina tempo per tempo vigente. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione ed ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.

Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2 del Protocollo d'intesa, nonché degli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari

derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa, trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 7 – Destinazione del reddito

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
d) sostegno ai settori rilevanti, ripartendo tra di essi il reddito residuo, fermo restando comunque il rispetto dell'ammontare minimo di reddito tempo per tempo stabilito dall'Autorità di Vigilanza;
e) sostegno ad uno o più dei settori ammessi, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli Organi della Fondazione e ai dipendenti, tranne i compensi e le indennità previsti dallo statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 8 – Organi

Sono Organi della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) l'Organo di Indirizzo;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti gli Organi della Fondazione agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

Art. 9 – Requisiti generali di onorabilità

I componenti gli Organi devono essere in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli Organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve assumere entro trenta giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

L'Organo di Indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'Organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 10 – Requisiti generali di professionalità

I componenti l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, salve le specifiche previsioni recate dallo statuto, devono essere in possesso di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza con specifico riguardo ai settori di attività ed alle esigenze operative della Fondazione.

Art. 11 – Cause generali di incompatibilità e di ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente di Organi della Fondazione:

a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini, sino al secondo grado incluso, dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché del Direttore e del Vice Direttore;
b) coloro che abbiano con la Fondazione rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale non occasionale, nonché il coniuge e il convivente di detti soggetti e i loro parenti e affini, fino al secondo grado incluso;
c) coloro che ricoprano funzioni di amministrazione o controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione;
c-bis) coloro che ricoprano funzioni di amministrazione o controllo delle società controllate dai soggetti di cui al punto sub lettera c);

c-ter) coloro che siano legati ai predetti soggetti di cui ai punti sub lettera c) e c-bis) da rapporti di lavoro dipendente o da rapporti di collaborazione professionale non occasionale.

d) i componenti delle assemblee legislative o degli organi esecutivi nazionali ed europei; i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali; i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali; i presidenti delle province e i sindaci; i presidenti e componenti dei consigli circoscrizionali; i presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; i presidenti e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali; i consiglieri di amministrazione e i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i presidenti e i componenti degli organi delle comunità montane; i direttori generali comunali, provinciali e regionali operanti nel territorio di riferimento della Fondazione; coloro che ricoprono un ruolo direttivo di partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale. Coloro che abbiano ricoperto in passato le cariche di cui al presente alinea non possono assumere la carica di componente di Organi della Fondazione prima che siano trascorsi quattro anni dal termine della precedente carica. Non possono altresì ricoprire la carica di componente di Organi della Fondazione, eccettuati i componenti dell'Assemblea dei Soci a meno che non assumano cariche in altri Organi della Fondazione, coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi, di cui al presente alinea, negli enti operanti nel territorio di riferimento della Fondazione;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore delle organizzazioni che beneficiano stabilmente di erogazioni da parte della Fondazione, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione stessa in misura non inferiore al 20% del capitale o del fondo di dotazione delle organizzazioni medesime, eccettuati i componenti dell'Assemblea dei Soci, ovviamente purché questi ultimi non assumano cariche in altri organi della Fondazione;

f) i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali;

g) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria nonché coloro che

esercitano le funzioni di direzione in altre fondazioni di origine bancaria;

h) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

i) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999 di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

j) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata statutariamente prevista per l'ultimo mandato ricoperto.

Le incompatibilità di cui alle lettere c), c-bis), c ter), i) e j) del presente articolo non rilevano ai fini dell'assunzione della carica di componente dell'Assemblea dei Soci.

Non costituisce causa di incompatibilità di cui alla lettera c-ter) del presente articolo il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale che lega un professore universitario con l'Università di Pisa ovvero con la Scuola IMT Alti Studi Lucca (soggetti designanti di cui all'articolo 18 dello Statuto) tranne nel caso in cui svolga anche funzioni di amministrazione, direzione o controllo di uno dei soggetti designanti sopra menzionati.

Le incompatibilità di cui alla lettera d) del presente articolo si estendono agli amministratori e sindaci di società ed enti designati o nominati dalla Fondazione.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che

siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla cessazione dell'incarico.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di uno di tali Organi che assuma una carica in uno degli altri Organi indicati decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore e al Vice Direttore. Tuttavia, il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione, è membro di diritto dell'Organo di Indirizzo di cui assume la presidenza e può essere nominato Presidente dell'Assemblea dei Soci. Analoga deroga si estende al Vice Presidente della Fondazione. Ai componenti l'Assemblea dei Soci che assumono cariche in altri Organi della Fondazione si applicano le norme di cui all'art. 13, ultimo comma, dello statuto.

I componenti degli organi della Fondazione ed i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti stessi non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvi quelli destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, degli enti designanti.

È consentito risolvere eventuali situazioni ostative, di cui al comma 1, lettera b), limitatamente al rapporto direttamente intrattenuto dall'interessato, e lettere c), c-bis), c-ter), e), f) e g), del presente articolo, mediante cessazione della carica, dell'ufficio o del rapporto che le determina anteriormente alla data di accettazione dell'incarico conferito in Fondazione; la cessazione deve essere effettiva e non produce effetto sanante di situazioni non conformi eventualmente in essere. Restano fermi i periodi di ineleggibilità e di interdizione previsti alla lettera d) e alle lettere i) e j), rimovibili esclusivamente con il decorso del tempo ivi stabilito.

Art. 11-bis – Disciplina degli incarichi di collaborazione

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999 – di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente – prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri Organi di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori dei Conti o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato fatto salvo il maggior periodo previsto dal successivo comma 4.

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nell'Organo di Indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri Organi di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata statutariamente prevista per l'ultimo mandato ricoperto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai componenti gli Organi della Fondazione che nell'ambito del loro secondo mandato consecutivo in corso di svolgimento abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 11-ter – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione

non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999 – di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente – prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri Organi di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori dei Conti o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato fatto salvo il maggior periodo previsto dalla successiva lettera d) del presente comma;
c) abbiano svolto due mandati consecutivi nell'Organo di Indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri Organi di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata statutariamente prevista per l'ultimo mandato ricoperto.

La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione fatto salvo il maggior periodo previsto dalla successiva lettera d) del presente comma;
c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino

con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata statutariamente prevista per l'ultimo mandato ricoperto;
e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle medesime Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'art. 4 dell'Addendum.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) e al comma 2, lettere a), b), c) e d) si applicano anche ai componenti gli Organi della Fondazione che nell'ambito del loro secondo mandato consecutivo in corso di svolgimento abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 12 – Cause generali di conflitto di interessi

Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione si trovi in una situazione che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione oppure in una situazione che coinvolga interessi propri, diretti o indiretti, diversi da quelli connessi al proprio ufficio, nonché riferibili al coniuge, all'unito civilmente, al convivente di fatto, a parenti e affini fino al terzo grado incluso, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni, nonché astenersi dalle attività corrispondenti. In tali ipotesi, le deliberazioni dell'Organo di appartenenza devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni ed alla convenienza per la Fondazione delle operazioni in argomento.

L'Organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, la pronuncia avviene come se si trattasse di una causa di decadenza.

Art. 13 – Cause di sospensione dalle funzioni

Costituiscono cause generali di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi:

1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sull'onorabilità;
2) l'applicazione su richiesta delle parti, con provvedimento non definitivo, di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità;
3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
4) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il componente dell'Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Il Socio che assuma una carica in un altro Organo della Fondazione è sospeso dalle funzioni di Socio per la durata del relativo mandato. Tale periodo di sospensione non si computa ai fini della durata della carica di Socio.

Art. 14 – Cause generali di decadenza

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell'Organo di appartenenza, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto che non siano rimosse entro 30 giorni dalla data in cui sono occorse.

I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di sospensione e decadenza che li riguardano. Nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'Organo competente valuta l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'Organo di appartenenza.

I componenti gli Organi della Fondazione dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un mandato dalla data di dichiarazione di decadenza.

Art. 15 – Indennità e rimborsi spese

Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni per coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Lucca. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto attiene quelli spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente.

I compensi per i componenti degli Organi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

I componenti degli Organi che assumano cariche retribuite in società ed enti strumentali della Fondazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, possono cumulare gli emolumenti relativi nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 4 dell'Addendum.

Art. 16 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è regolata da quanto previsto nello statuto e da un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Essa è composta da un numero massimo di centocinque Soci.

I Soci sono eletti dall'Assemblea dei Soci mediante votazione fra i nominativi di un unico elenco predisposto sulla base di candidature formulate da almeno venti Soci e integrato con i nominativi dei Soci scaduti dal primo mandato, purché questi ultimi:
- siano intervenuti ad almeno 10 sedute assembleari nel corso del loro primo mandato;
- siano interessati al rinnovo del mandato stesso.

Essi durano in carica dieci anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. I Soci che abbiano esperito due mandati consecutivi sono rieleggibili trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

I Soci eletti o nominati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 mantengono tale loro qualità fino al termine naturale del loro mandato.

I Soci devono essere scelti fra persone – preferibilmente residenti e domiciliate nella Provincia di Lucca da almeno 5 anni – con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo i requisiti richiesti dall'art. 9 dello statuto e in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo statuto stesso come ambito d'intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell'impresa, sia per qualità personali, che per l'esperienza maturata in incarichi pubblici o privati nei settori d'intervento della Fondazione medesima.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono nominati dall'Assemblea stessa fra i Soci, anche nel caso in cui ricoprano rispettivamente la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi gli stessi non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione e sul suo patrimonio.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- l'approvazione delle norme del regolamento che disciplinano il proprio funzionamento;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea stessa;
- la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 153/1999;
- l'espressione di pareri obbligatori preventivi non vincolanti sui programmi pluriennali, sul documento programmatico-previsionale e sul bilancio di esercizio;
- l'espressione di pareri obbligatori preventivi non vincolanti sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione in altre fondazioni, nonché su ogni altra questione che gli Organi della Fondazione ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Il Presidente della Fondazione informa senza indugio il Presidente dell'Assemblea dei Soci circa le deliberazioni degli Organi competenti per le quali sia obbligatorio o opportuno il parere preventivo non vincolante di cui al comma precedente affinché si proceda alla relativa convocazione. L'Assemblea dei Soci chiamata ad esprimere i pareri di cui sopra deve tenersi entro quindici giorni dalla predetta informativa; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, formula proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione.

Art. 18 – Organo di Indirizzo – Composizione e durata

L'Organo di Indirizzo è composto da 14 componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, nominati dall'Organo di Indirizzo medesimo con le seguenti modalità:

- sette componenti sono scelti all'interno delle terne di candidati designate una ciascuno:
- dalla Provincia di Lucca;
- dal Comune di Lucca;
- congiuntamente dai Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana e Porcari;
- congiuntamente dai Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;

- congiuntamente dall'Università di Pisa e dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca;
- dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;
- congiuntamente dal Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca e dall'Arcidiocesi di Lucca;
- sette componenti sono designati dall'Assemblea dei Soci.

Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione medesima. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

I componenti dell'Organo di Indirizzo sono nominati dall'Organo di Indirizzo in carica al momento della designazione.

Per assicurare l'unitarietà operativa della Fondazione e l'univoca rappresentanza della stessa all'esterno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo non hanno diritto di voto e, nell'ambito di esso, svolgono le funzioni dirette al regolare svolgimento delle riunioni, predisponendone l'ordine del giorno.

I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione e sul suo patrimonio.

I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di nomina e non possono essere rinominati con-

secutivamente più di una volta. Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato del singolo componente qualora sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; non sono considerate tali le cessazioni a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I componenti l'Organo di Indirizzo che abbiano esperito due mandati consecutivi – computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nel Consiglio di Amministrazione e/o nel Collegio dei Revisori dei Conti – sono rinominabili trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato salvo il maggior tempo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. j) con riferimento ai mandati del Presidente.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono in carica fintanto che non siano nominati i rispettivi successori.

Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più componenti, il Presidente della Fondazione attiva prontamente la procedura di designazione e di nomina di cui all'art. 20 dello statuto. I componenti l'Organo di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 19 – Requisiti dei componenti l'Organo di Indirizzo

I componenti l'Organo di Indirizzo devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto. Devono inoltre:

- essere preferibilmente scelti tra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca, con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- essere in possesso di appropriate conoscenze nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e avere maturato una qualificata esperienza operativa nell'ambito delle arti e professioni, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati.

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni del presente articolo, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dall'Organo di Indirizzo medesimo.

Art. 20 – Procedura di designazione

Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento di cui al successivo comma, e tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

L'Organo di Indirizzo definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e definisce le modalità mediante le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Gli enti ai quali è attribuito il potere di designazione devono far pervenire all'Organo di Indirizzo i nominativi designati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 1° comma entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di designazione. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, il Presidente della Fondazione formula un sollecito, assegnando un ulteriore termine di venti giorni, alla scadenza del quale ne viene data immediata comunicazione al Prefetto di Lucca che provvede in via sostitutiva nei successivi trenta giorni.

Art. 21 – Competenze dell'Organo di Indirizzo

Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modificazione dello statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;

b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo quello dell'Assemblea dei Soci;
c) la determinazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese per i componenti l'Organo di Indirizzo medesimo e le relative modalità di erogazione, con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, la loro eventuale revoca per giusta causa, nonché la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e dei rimborsi spese;
e) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente dello stesso, la loro eventuale revoca per giusta causa, nonché la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e dei rimborsi spese;
f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
h) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave;
i) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle funzioni, la composizione e le eventuali indennità, per la cui definizione deve essere sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;
k) la determinazione – anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci da formulare entro quindici giorni dalla richiesta e tenuto conto degli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nello stesso ambito territoriale – di programmi pluriennali di attività rispondenti ad obiettive esigenze

del territorio nei settori previsti dallo statuto; per ogni progetto definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le disponibilità finanziarie, le linee di operatività, le priorità degli interventi, verificando periodicamente i risultati;

l) l'approvazione del documento programmatico-previsionale pluriennale ed annuale recanti gli obiettivi, gli ambiti progettuali, gli strumenti di intervento della Fondazione e la scelta dei settori rilevanti (sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 3), sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;

m) la definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

n) la costituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di imprese e enti strumentali nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in società strumentali, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione;

o) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;

p) la verifica per i propri componenti della sussistenza e della permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Indirizzo opera tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Art. 22 – Adunanze dell'Organo di Indirizzo

L'Organo di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno. I componenti dell'Organo di Indirizzo, in numero non inferiore ad un terzo, e ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti, possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Organo di Indirizzo stesso, indicando l'ordine del giorno su cui deliberare.

L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo, predispone l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5 dello statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Organo di Indirizzo è convocato dal Vice Presidente con le medesime modalità.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente non provvedano alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È facoltà del Presidente della Fondazione stabilire nell'avviso di convocazione la possibilità di partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. In caso di partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione dell'Organo si intende svolta nel luogo in cui è presente chi la presiede. Ai componenti collegati mediante mezzi di telecomunicazione è consentita esclusivamente la votazione a scrutinio palese; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono dunque computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso si procede preventivamente alla nomina di uno scrutatore. In caso di parità, nelle votazioni la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei componenti in carica le deliberazioni concernenti: la modificazione dello statuto e l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, il Vice Presidente della Fondazione e possono essere invitati a partecipare, sempre senza diritto di voto, i rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, previa determinazione del loro numero ed in base a criteri di tipo selettivo-comparativo, dall'Organo di Indirizzo tenendo conto dei requisiti di professionalità di cui al successivo art. 24.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, intendendosi l'anno di nomina quale primo esercizio di durata, decorrenti dalla data di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, restando in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Essi non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta. Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato del singolo componente qualora sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Non sono considerate tali le cessazioni a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano esperito due mandati consecutivi – computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nell'Organo di Indirizzo e/o nel Collegio dei Revisori dei Conti – sono rinominabili trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato salvo il maggior tempo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. j) con riferimento ai mandati del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si provvede in occasione della riunione dell'Organo di Indirizzo indetta per l'approvazione del bilancio. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri, l'Organo di Indirizzo provvede prima possibile alla loro sostituzione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può continuare ad operare nella pienezza dei propri poteri, pur-

ché il numero dei membri in carica non diventi inferiore a quello minimo – di cinque – stabilito dal primo comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 24 – Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto. Devono inoltre:

– essere preferibilmente scelti tra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca;
– aver maturato una qualificata esperienza operativa almeno triennale nell'ambito professionale, imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati, con particolare riferimento ai settori di intervento di cui all'art. 3 dello statuto.

Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dallo statuto.

In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la nomina del Direttore e del Vice Direttore della Fondazione, nonché la definizione del trattamento normativo ed economico degli stessi;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la predisposizione del documento programmatico-previsionale;
d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
e) la definizione dell'ordinamento degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
f) l'assunzione del personale dipendente;

g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
h) la verifica per i propri componenti e per il Direttore e il Vice Direttore della sussistenza e della permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle azioni da altri promosse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni nelle materie di sua competenza;
j) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
k) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, sulla base della politica di investimenti definita dall'Organo di Indirizzo;
l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili, sulla base della politica di investimenti definita dall'Organo di Indirizzo;
m) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
   - alle modifiche statutarie;
   - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
   - ai programmi pluriennali di intervento della Fondazione;
   - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
   - alla costituzione di imprese o enti strumentali nonché all'acquisto e alla dismissione di partecipazioni di controllo in società strumentali;
   - alla stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
   - alle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, nonché al Direttore, al Vice Direttore o ad altri dipendenti della Fondazione, particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modali-

tà da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza oggettivamente documentabile, il Presidente o il Vice Presidente devono convocare il Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento per le deliberazioni d'urgenza.

Qualora la convocazione vada deserta o non sia presente il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione necessario per la valida costituzione del Consiglio stesso, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo con il Consigliere qualificato anziano a norma del successivo art. 26, può assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo le decisioni per la ratifica al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le determinazioni d'urgenza di cui al comma precedente sono assunte dal Vice Presidente, d'intesa con il Consigliere qualificato anziano a norma del successivo art. 26.

Art. 26 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano in ordine di anzianità di carica e subordinatamente di età.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, predispone l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5 dello statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente con le medesime modalità.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente non provvedano alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, la riu-

nione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È facoltà del Presidente della Fondazione stabilire nell'avviso di convocazione la possibilità di partecipare alle riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. In caso di partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione si intende svolta nel luogo in cui è presente chi la presiede. Ai componenti collegati mediante mezzi di telecomunicazione è consentita esclusivamente la votazione a scrutinio palese; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono dunque computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso si procede preventivamente alla nomina di uno scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede; quando la votazione è fatta a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende non approvata.

Art. 27 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. È nominato dall'Organo di Indirizzo fra i membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica sei anni (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo), intendendosi l'anno di nomina quale primo esercizio di durata, decorrenti dalla data di nomina e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, mantenendo le proprie funzioni fino alla nomina del successore e non può essere rinominato consecutivamente più di una volta. Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi,

per più di una volta. Il Presidente che abbia esperito due mandati consecutivi – computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nell'Organo di Indirizzo e/o nel Consiglio di Amministrazione e/o nel Collegio dei Revisori dei Conti – è rinominabile trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato salvo il maggior tempo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. j).

Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

Il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti. Per determinati atti o categorie di atti o affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire in via continuativa procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere qualificato anziano ai sensi del precedente art. 26.

Non può assumere la carica di Presidente chi al momento della nomina abbia compiuto 75 anni di età anagrafica.

Ove, per qualsiasi ragione, il Presidente venga a mancare, l'Organo di Indirizzo provvede preliminarmente al reintegro del membro del Consiglio di Amministrazione venuto a mancare e, successivamente, alla nomina del nuovo Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso. La cessazione della carica di Presidente sia per scadenza naturale del mandato che avvenuta per qualsiasi altra causa comporta in ogni caso la decadenza del soggetto anche dalla carica di Consigliere di Amministrazione, senza che quest'ultima possa essere riacquisita o proseguita per l'eventuale periodo residuo.

Il Presidente nominato in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi causa resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Art. 28 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo, con le seguenti attribuzioni:

- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile secondo le disposizioni di legge in materia di revisione legale dei conti.

I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto. Devono inoltre:

- essere preferibilmente scelti tra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca;
- possedere i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I Revisori durano in carica quattro anni, intendendosi l'anno di nomina quale primo esercizio di durata, decorrenti dalla data di nomina, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, restano in carica sino all'insediamento del nuovo Collegio e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori. Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato del singolo componente qualora sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Non sono considerate tali le cessazioni a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I Revisori che abbiano esperito due mandati consecutivi – computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nell'Organo di Indirizzo e/o nel Consiglio di Amministrazione – sono rinominabili trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato salvo il maggior tempo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. j) con riferimento ai mandati del Presidente.

Alla nomina dei Revisori si provvede in occasione della riunione dell'Organo di Indirizzo indetta per l'approvazione del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di regola quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale su convocazione del

Presidente del Collegio stesso e comunque ogni volta che lo richieda almeno un membro effettivo.

I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica per i propri componenti la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Art. 29 – Direttore e Vice Direttore

Il Direttore:
a) assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione, sulla base delle linee di condotta definite dal Consiglio di Amministrazione;
b) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere;
c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci con funzioni propositive e consultive;
d) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
e) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Direttore ed il Vice Direttore, ove nominato, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, e devono aver maturato esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Il Direttore ed il Vice Direttore, ove nominato, devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità di cui all'art. 9 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto, ad eccezione del fatto che possono essere dipendenti della Fondazione. Le cariche di Direttore e di Vice Direttore sono incompatibili con quella di compo-

nente gli Organi della Fondazione e con qualsiasi incarico in altre Fondazioni di origine bancaria.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, le sue funzioni sono esercitate, se nominato, dal Vice Direttore ovvero, in difetto di questi o in caso di sua assenza o impedimento, dal dipendente indicato dal Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità di cui all'art. 9 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto.

Direttore, Vice Direttore, se nominato, e dipendente eventualmente incaricato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma precedente devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità di cui all'art. 9.

Art. 30 – Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile per le società per azioni e le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Tutti i libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 31 – Bilancio annuale e documento programmatico-previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico-previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni formulate dall'Organo di Indirizzo medesimo, depositato presso la sede della Fondazione ed inviato al Presidente dell'Assemblea dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame.

Il documento programmatico-previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Indirizzo approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, corredati della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le osservazioni di propria competenza almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

La Fondazione assicura la pubblicità del bilancio nei modi più opportuni, uniformandosi anche alle specifiche norme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza, e provvede a trasmetterlo all'Autorità di Vigilanza stessa entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 32 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra la Fondazione, i Soci e i componenti gli Organi della Fondazione stessa, comunque afferente al rapporto con la Fondazione sarà risolta mediante arbitrato rituale da affidarsi ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca su istanza della parte più diligente. Egli nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto entro il termine di trenta giorni dalla nomina dell'altro arbitro.

Ove le parti in causa siano più di due, l'intero Collegio, composto come sopra detto da tre arbitri, verrà nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Lucca. Il Collegio designerà quale dei tre arbitri avrà la funzione di Presidente. In caso di disaccordo, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale.

Il Collegio avrà sede presso la sede della Fondazione e deciderà nel rispetto delle norme del codice di procedura civile, secondo diritto, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione del terzo arbitro.

Nel caso che un arbitro, per qualsiasi motivo, non assolva al compito affidatogli e la parte che lo ha nominato non provveda a sostituirlo entro trenta giorni da quando abbia avuto conoscenza del fatto impeditivo, alla sostituzione provvederà il Presidente del Tribunale di Lucca su istanza dell'altra parte o della più diligente delle altre parti del giudizio.

Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Le nuove fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 11, comma 1, dello Statuto introdotte in data 21 luglio 2016 non trovano applicazione per i componenti degli Organi in carica alla suddetta data di approvazione purché nominati anteriormente al 22 aprile 2015, fino al completamento dei mandati in corso.

Le modifiche introdotte in data 12 novembre 2019 agli articoli 11 e 27 non trovano applicazione per i componenti degli Organi in carica alla data di approvazione delle stesse, fino

al completamento dei mandati in corso. Quelle introdotte all'articolo 16 non trovano applicazione per i componenti dell'Assemblea dei Soci in carica alla data del 12 marzo 2018, fino al completamento dei mandati in corso.

I componenti gli Organi della Fondazione nominati anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche statutarie per l'adeguamento ai contenuti dell'Addendum conservano la carica fino al completamento dei mandati in corso, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

La modifica dell'art. 18 del presente Statuto, concernente la durata del mandato dell'Organo di Indirizzo, si applica al mandato in corso dell'Organo di Indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La modifica dell'art. 27 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

Le nuove disposizioni in materia di corrispettivi nelle imprese ed enti strumentali di cui all'art. 15, comma 5, e di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 11, comma 1, lettere i) e j), all'art. 11-bis, all'art. 11-ter, all'art. 18, comma 8, all'art. 23, comma 4, all'art. 27 e all'art. 28, comma 4, si applicano anche ai componenti degli Organi il cui mandato sia in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera i) e ai nuovi articoli 11-bis e 11-ter dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.



Stampato a cura della
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
da San Marco s.r.l.
ottobre 2026

studio**riccucci**